



TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
DECRETO PER LO SVOLGIMENTO DI UDIENZA
MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA
(669 bis e ss.)

Il giudice del Tribunale di Torre Annunziata, dott. Cristina Giusti,

visto il procedimento RG n. 4121/21 promosso da BATTAGLIA GRAZIA c/o Ministero dell'Istruzione USR Campania ; USR Campania – AT Napoli; ICS Giampietro Romano; Istituto Comprensivo Don Bosco – Francesco D'Assisi (tutti in persona dei rappresentati legali pt., e tutti difesi ed elettivamente domiciliati, ex lege, dall'Avvocatura dello Stato, con richiesta di provvedimento cautelare in corso di causa

vista la richiesta di emissione di decreto inaudita altera parte, rilevata l'insussistenza dei presupposti per emettere un provvedimento che prescindendo dal contraddittorio tra le parti, rigetta la richiesta.

lette le disposizioni emergenziali che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

visto il d.l. n. 105 del 23/7/2021 che ha prorogato la trattazione scritta al 31/12/21 e le linee guida del Presidente Del Tribunale, prot. 1027 del 30/4/2020 e prot. 1058 del 5/5/2020 e la possibilità di trattare il contenzioso con la cd. Trattazione Scritta anche nel caso di procedimenti cautelari, e nei casi di prima comparizione quando il giudice, letti gli atti, ritenga allo stato superfluo sentire le parti;

rilevato che nel caso che occupa risulta superfluo sentire le parti personalmente per cui è possibile trattare il procedimento con la trattazione scritta;

ritenuto che, al fine di non trasformare una nota di udienza in una comparsa conclusoria, le note scritte dovranno avere una lunghezza indicativa non superiore a due pagine;

ritenuto che, al fine di dare corso agli adempimenti di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c., si considereranno non comparse le parti che non depositino le note di trattazione scritte autorizzate nel termine fissato in dispositivo;

valutata l'opportunità, al fine di implementare il fascicolo informatico, che i procuratori delle parti, ove nella loro disponibilità e nel caso in cui il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, depositino le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;



P.Q.M.

- A) dispone che la trattazione del fascicolo **R.G. 4121-1/2021** (relativo alla sola fase cautelare) abbia svolgimento mediante trattazione scritta, con lo scambio e il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
- B) fissa la data del 14/09/2021 per la trattazione scritta e assegna al ricorrente termine sino al 5 settembre 2021 per la notifica del ricorso alle controparti.**
- C) assegna al ricorrente termine **sino a cinque giorni prima**, ed al resistente termine **sino a tre giorni prima**, per il deposito esclusivamente in via telematica di note di trattazione scritta (aventi le caratteristiche descritte in motivazione);
- D) invita le parti a depositare copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in loro possesso, in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT.

Autorizza la notifica ai docenti controinteressati ex art. 151 c.p.c. mediante l'inserimento del ricorso e del decreto nell'area telematica del sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e dell'USR.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente decreto CON URGENZA e per l'inserimento nello "storico del fascicolo" dell'annotazione "trattazione scritta".

Torre Annunziata, 30/08/2021

Il giudice
Dott.ssa Cristina Giusti



Ill.mo TRIBUNALE DEL LAVORO DI TORRE ANNUNZIATA

Ricorso ex art. 414 cpc – con domanda cautelare ex 700 cpc -

**- richiesta adozione di *decreto inaudita altera parte*
e istanza di notifica per pubblici proclami**

Per conto e nell'interesse di GRAZIA BATTAGLIA, C.F. BTTGRZ65E43F839E, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce, dall'avv. Alessio Parente, C.F. PRNLSS77D16B963H, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lucca, Viale San Concordio 636, pec: avv.parente@pec.it. Si dichiara di volere le notificazioni e/o comunicazioni di cui al presente giudizio al seguente indirizzo p.e.c. avv.parente@pec.it oppure al numero di fax 0823/793502

CONTRO

Ministero dell'Istruzione (C.F. 80185250588); **USR Campania** (c.f. 80039860632); USR Campania – AT Napoli (C.F. 80033300635); ICS Giampietro Romano (C.F. 80035700634); Istituto Comprensivo Don Bosco – Francesco D'Assisi(CF. 95170310635) tutti in persona dei rappresentati legali pt., e tutti difesi ed elettivamente domiciliati, ex lege, dall'Avvocatura dello Stato – distretto di competenza.

PER L'ACCERTAMENTO, previa disapplicazione degli atti contrari del **diritto all'assunzione** presso l'Istituto Comprensivo Don Bosco- Francesco D'Assisi con contestuale immissione in ruolo e riconoscimento del diritto di prestare servizio nel minor tempo possibile nel corrente anno scolastico 2021/2022; per la conseguente condanna della parte resistente; e per il risarcimento dei danni

Sulla Giurisdizione

L'oggetto della presente controversia attiene al “diritto all'assunzione” materia che l'art. 63 Dlgs n.165/2001 attribuisce alla giurisdizione ordinaria. Il giudice ordinario conosce delle controversie relative all'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni per tutte le questioni non inerenti procedure concorsuali, e, dunque, successive alla approvazione della graduatoria “ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti”. Al riguardo la Cassazione ha confermato che la pretesa di stipulazione di un contratto di lavoro pubblico “si colloca nell'area dei diritti soggettivi e delle obbligazioni che l'amministrazione assume con la



capacità e i poteri del privato datore di lavoro” (Cassazione civile SSUU, 13 dicembre 2017, n. 29915; anche Cons. Stato Sez. VI, 28/02/2019, n. 1401; T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, 09/01/2019, n. 303). Sempre a norma dell’art. 63, il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati, e che le sentenze con le quali riconosce il diritto all’assunzione hanno anche effetto costitutivo del rapporto di lavoro.

FATTO E DIRITTO

- 1) Nell’anno scolastico 2019/2020, la ricorrente veniva immessa in ruolo **con riserva** a seguito di partecipazione al concorso ex DDG 85/2018, superando l’anno di formazione e prova presso la sede scolastica presso I.C. DATI di Boscoreale(**doc.1**);
- 2) Nell’anno scolastico 2020/2021, risultando soprannumeraria, veniva trasferita presso l’I.C. Don Bosco - D’Assisi, Torre del Greco (**doc. 2**);
- 3) Successivamente, anche al fine di risolvere il problema della *riserva* di cui al concorso DDG 85/2018, partecipava al concorso ex D.D. 510 del 23 aprile 2020 e DD 783/2020 (**doc. 3**), risultando in posizione utile per l’immissione in ruolo e **a pieno titolo** nella corrispondente graduatoria (**doc. 4**);
- 4) In data 7 giugno 2021, venivano resi noti gli esiti dei movimenti (trasferimenti e passaggi di cattedra e di ruolo) del personale docente, non risultando mobilità alcuna verso la scuola I.C. Don Bosco D’Assisi (**doc. 5**).
- 5) Nell’ambito delle successive operazioni di immissione ex DD 510 del 23.04.2020 e DD 783/2020, la ricorrente provvedeva ad indicare come sede di preferenza la scuola I.C. Don Bosco - D’Assisi, ricompresa tra le sedi con posti vacanti e disponibili (**doc. 6**);
- 6) In data 30.07.2021, veniva, però, disposta l’immissione in ruolo, con effetti giuridici ed economici a partire dal 1.09.2021, presso l’I.C. Gian Pietro Romano (**doc. 7**);
- 7) Presso la scuola I.C. Don Bosco - D’Assisi, ancor oggi sussiste un posto vacante e disponibile (**doc. 2**) e la ricorrente ha interesse a veder riconosciuto il diritto all’assunzione e al mantenimento del posto presso tale sede lavorativa.
- 8) In base all’art. 269 c.3 Dlgs 297/1994 “**Le nomine sono disposte nei limiti dei posti vacanti dopo le riduzioni di organico conseguenti ad eventuali soppressioni; esse non sono, in ogni caso, effettuate su posti dei quali si preveda la soppressione nell’anno scolastico successivo.**” Inoltre, in base all’art. 465 co.4 dlgs 297/1994 “**Le cattedre ed i posti di insegnamento che risultino, per**



qualsiasi causa, disponibili e vacanti dopo tale data sono invece assegnati, nella misura intera, alle nuove nomine in ruolo, che saranno disposte su sedi provvisorie”.

- 9) Orbene, il DM 228 del 23.07.2021 (doc. 8) dispone all'art.2 co.1 che “Le immissioni in ruolo sono effettuate sui posti che risultano vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico, registrati al sistema informativo al termine delle operazioni di mobilità”.
- 10) Le disposizioni attuative, gli atti consequenziali e, pertanto, l'intera condotta dell'amministrazione si pongono in manifesto in contrasto con la disposizione di legge. Difatti, le uniche motivazioni che in base al Testo Unico della Scuola possono ostacolare l'immissione in ruolo presso la sede pretesa (I.C. Don Bosco D'Assisi) risultano essere riconducibili alla “riduzione d'organico” o all'eventuale “soppressione del posto nell'anno scolastico successivo”. Si tratta di ipotesi tassative, al di fuori delle quali, la nomina può (e deve) essere disposta anche presso la sede pretesa, risultando presso la medesima un ulteriore posto non solo vacante, ma anche disponibile non solo per l'anno scolastico 2021/2022 ma - in considerazione delle classi coinvolte - almeno fino al 2023/2024(**doc.2**).
- 11) A ben vedere, l'esito dell'operazione di immissione è frutto di un errore del sistema informatico o di un errore umano nella gestione delle medesime, per cui la scelta operata dalla ricorrente con l'istanza pur essendo possibile (in quanto la scuola risultava registrata tra le sedi esprimibili, **doc. 6**) non è stata accolta per erronea ricognizione/registrazione del numero di posti realmente vacanti e disponibili presso la sede scolastica.
- 12) Se da un punto di vista logico-giuridico, tale dinamica è del tutto comprensibile, trattandosi di dati che sono nella disponibilità dell'amministrazione pubblica e per i quali nemmeno servirebbe una specifica produzione ai sensi dell'art. 43 DPR 445/2000, dal punto di vista tecnico-informatico la comunicazione, registrazione ed elaborazione dei dati sono risultate fallaci, al punto da rendere l'azione amministrativa non solo incongruente con la realtà giuridica e di fatto esistente, ma anche non rispondente ai principi di efficacia, efficienza e buon andamento dell'amministrazione con la conseguenza di tradursi in una condotta estremamente sleale e pregiudizievole.
- 13) D'altra parte, la presenza della sede tra quelle esprimibili non può che ingenerare nella ricorrente anche il diritto di scelta e, di conseguenza, il diritto ad essere assunta proprio presso la sede scelta, ove risulti - come nel caso in esame - un posto vacante e disponibile (**doc. 2**).



- 14) Sotto altro profilo, se si considera che la ricorrente ha già esercitato per un anno presso la sede prescelta come docente di ruolo e con contratto a tempo indeterminato, allora troverebbe applicazione il *vincolo triennale* di permanenza finalizzato ad assicurare una continuità didattica che l'amministrazione pare sacrificare senza un giustificato motivo.
- 15) Vi è di più. Alla condotta datoriale, in considerazione della sequenza dei contratti e del fatto che il superamento dell'anno di prova e del concorso *ex DD 510/2020 e DD 783/2020* sciogliono ogni riserva originariamente posta sulle qualità della ricorrente, ben può trovare applicazione anche la disciplina sul *trasferimento del lavoratore* disciplinato dall'art. 2103 c.c. secondo cui il trasferimento può essere attuato solo in presenza di "comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttive". Ai sensi, poi, dell'art. 467 co. 1 Dlgs 297/1994, si fa luogo al trasferimento d'ufficio soltanto in caso di soppressione di posto o di cattedre ovvero per accertata situazione di incompatibilità di permanenza del personale nella scuola o nella sede.
- 16) Orbene, non solo non sussistono tali comprovate ragioni per preferire la sede assegnata rispetto a quella scelta dalla ricorrente, ma pare vero il contrario. Difatti la prevedibile necessità di personale presso la citata scuola non solo traspare dagli atti dell'amministrazione, ma si concreta anche nella necessità di assicurare la continuità didattica a due classi di una sezione (**doc. 2**, ove si indica chiaramente che il docente è stato assegnato per l'a.s. 2020/2021 alle classi prima, seconda e terza A e che per il 2021/2022 sarebbe stata assegnata alle medesime classi, in piena coerenza con il principio di continuità didattica). Pur essendo una prerogativa a tutela dei discenti, la continuità didattica costituisce altresì elemento tecnico-organizzativo che sicuramente impone una seria valutazione al momento di disporre l'assegnazione a sede differente da quella precedentemente occupata.
- 17) D'altra parte, la destinazione presso la sede scolastica pretesa, non determina un aumento di posti o una modifica qualitativa allo *status quo*, ma consente di garantire, da un lato, un miglior servizio educativo; dall'altro, l'esercizio della libertà di insegnamento e il mantenimento dei rapporti con il resto del personale scolastico, con gli alunni e le famiglie. Ogni altra soluzione consistente in assegnazione presso altre sedi si convertirebbe in uno svilimento della professionista e del suo lavoro, nonché in una violazione di principi basilari di tutela della personalità morale del lavoratore che determinerebbe, inevitabilmente, una profonda sofferenza dovuta alla sensazione di non poter (a causa



della condotta dell'amministrazione) rispondere alle richieste ed aspettative di un gruppo di discenti (e genitori) che, soprattutto in questo momento di profonda incertezza e timore verso il futuro dovuto alla crisi epidemica, confida nel ritrovare la propria insegnante in classe, confida nell'avere nella propria vita scolastica un punto di riferimento che l'accompagni in questo delicato percorso di vita.

SUL FUMUS BONI IURIS

Relativamente al fumus si rimanda a quanto già dedotto, ribadendo che nel caso trovano applicazione immediata gli artt. 269 co.3 e 465 co.4 del dlgs 297/1994, in tema di immissione in ruolo su posti vacanti e disponibili, nonché – in considerazione del fatto che la ricorrente ha mantenuto sempre e continua a mantenere lo *status* di lavoratore – gli artt. 2103 cc. e 467 co.1 Dlgs 297/1994 in tema di trasferimento. A tal proposito, come provato documentalmente: i) la ricorrente desidera restare nel medesimo posto di lavoro dell'anno precedente, avendo scelto la medesima sede come prima scelta per l'immissione in ruolo corrispondente (**doc. 6**) ; ii) la scuola presenta, ancor oggi, un posto vacante e disponibile (**doc. 2**); iii) la conservazione del posto assicurerebbe la continuità didattica e l'assolvimento del vincolo triennale che, pur essendo istituti originariamente sorti a tutela della classe discente, nell'ottica della dimensione sinallagmatica e dei principi di lealtà contrattuale, di libertà di insegnamento, nonché di efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione, non possono essere disattesi in quanto annoverabili tra le ragioni di carattere tecnico, organizzativo e produttivo del settore scolastico.

SUL PERICULUM IN MORA

Appare del tutto evidente come i tempi di un giudizio ordinario (seppur secondo il rito del lavoro) rendono **irreparabile il grave** e imminente pregiudizio che si sta arrecando a danno della ricorrente. In mancanza di un provvedimento cautelare tempestivo, la ricorrente subirà un danno manifesto per quanto attiene agli aspetti formativo, professionale e vocazionale dell'attività docente e, soprattutto, alla reale contribuzione che la docente vuole dare allo sviluppo materiale e spirituale di quel nucleo sociale in formazione presso la scuola da lei prescelta e ciò in piena consonanza con il disposto di cui all'art. 4 e 33 Cost.

È interesse della ricorrente non solo ricevere i benefici giuridici ed economici dall'assunzione nel presente anno scolastico 2021/2022, ma anche partecipare alle attività irripetibili, come le riunioni collegiali, gli incontri con i genitori e, non di meno, il primo giorno di attività didattica (cd. "Primo giorno di scuola") proprio presso la sede in cui ha contribuito alla formazione e sviluppo di ben tre classi di discenti. Se già, infatti, il primo giorno di scuola ha un valore evocativo



per lo studente, lo è ancor di più per chi è riuscito a coronare un sogno lavorativo e ha -come nel caso in esame- interesse a dividerlo con le classi e i colleghi con cui ha già lavorato. L'assegnazione presso altra scuola l'obbligherebbe per la terza volta in tre anni a dover reiterare – senza giustificato motivo – diverse attività professionali e conoscitive; a dover ricostruire relazioni professionali e, soprattutto, ad abbandonare un ambiente educativo in cui stava operando con particolare successo e apprezzamento (doc. 2), con una sofferenza indotta dall'impossibilità di non poter continuare a partecipare attivamente alla crescita di alunni che, per la loro età, pure subiranno, in maniera del tutto ingiustificata, le conseguenze della condotta datoriale.

Sotto tale profilo, la condotta dell'amministrazione, del tutto illogica, non è neanche giustificabile da norme organizzative e/o contabili o di bilancio: l'amministrazione sarà costretta a contrattare altro docente per far fronte alla situazione di vacanza e disponibilità del posto.

E', pertanto, improcrastinabile un intervento cautelare da parte di codesta autorità adita.

ISTANZA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

A parere della ricorrente, per l'azione in oggetto non risultano identificabili eventuali controinteressati. Nonostante ciò, ove si consideri necessario che la notificazione del ricorso debba avvenire anche nei confronti dei docenti destinatari di immissione in ruolo/mobilità per la classe A028 della regione Campania, vista la difficoltà a reperirne i dati ai fini delle notifiche; considerato che ai sensi di legge quando la notificazione nei modi ordinari è impossibile oppure difficile si può procedere alla notifica per pubblici proclami e considerati i precedenti sulla possibilità di effettuare la notifica mediante l'inserimento del ricorso e del decreto nell'area telematica del sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione ovvero dell'USR

CHIEDE

Ove considerato necessario, di essere autorizzato ex art. 151 c.p.c., come deciso per fattispecie analoghe da Codesto On. Le Tribunale, alla notificazione per pubblici proclami tramite la pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione del ricorso e, se del caso, sul sito istituzionale dell'USR

P.Q.M.

Voglia Codesto On.le Giudice del Lavoro:

con decreto inaudita altera parte:

previa disapplicazione degli atti contrari, decretare l'immediata assunzione provvisoria presso l'Istituto Comprensivo Don Bosco – Francesco D'Assisi



comunque, disporre ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo dell'atto e contestualmente fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé, assegnando all'istante un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dell'emittendo decreto, e a tale udienza con ordinanza confermare o modificare, se del caso, il provvedimento emanato con detto decreto;

In via subordinata:

ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione del *decreto inaudita altera parte* fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili (ivi includendo la ricognizione dei posti effettivamente vacanti e disponibili presso l'Istituto Comprensivo Don Bosco-Francesco D'Assisi) e ordinare, previa disapplicazione degli atti contrari:

- L'immediata riassunzione in servizio del ricorrente presso il citato istituto con ogni conseguente formalizzazione contrattuale;
- ogni altro provvedimento d'urgenza, che garantisca il completamento dell'anno di prova e che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto

nel proseguo del rito:

DISAPPLICARE gli atti contrari e, accertata la continuità del rapporto contrattuale con l'amministrazione, dichiarare l'illegittimità della condotta datoriale e provvedere a una completa tutela costitutiva del rapporto di lavoro e risarcitoria, **CONDANNANDO**, ove occorra ex art. 2392 cc. , le parti resistenti, in solido tra loro, a provvedere alla stipula del contratto, senza riserva alcuna, con assegnazione presso la sede "Istituto Comprensivo Don Bosco – Francesco D'Assisi" senza alcuna riserva e a pieno titolo, con effetto retroattivo ad ogni effetto di carriera (ivi includendo l'anzianità di servizio presso la citata sede) a partire dal 01.09.2020 o, in subordine, 01.09.2021;

CONDANNARE: le parti resistenti al pagamento delle spese di lite e processuali da distrarre a favore dell'antistatario avvocato.

In via istruttoria,



si chiede, ove ritenuto opportuno e/o necessario, che venga disposta la ricognizione della vacanza e disponibilità del posto presso l'Istituto Comprensivo Don Bosco – Francesco D'Assisi, da parte dell'amministrazione competente

e si allega:

1. Decreto di superamento anno di prova e formazione;
2. Prova del trasferimento presso Istituto Comprensivo Don Bosco – Francesco D'Assisi, della presenza di posto vacante e disponibile e della continuità didattica;
3. DD 510 del 23 aprile 2020 e DD 783 del 8 luglio 2020;
4. Graduatorie di merito del concorso DDg 510/2020 e DD 783/2020;
5. Esiti operazioni di mobilità 2021/2022;
6. Scelta sede per immissione in ruolo concorso ex DD 510/2020 e DD 783/2020;
7. Assegnazione posto da parte dell'amministrazione per immissione in ruolo;
8. DM 228 del 23.07.2021;
9. Dichiarazione sostitutiva reddito;
10. Documento di identità;

Materia del Pubblico impiego- valore indeterminato – Contributo unificato esente per reddito inferiore alla soglia prevista dalla legge.

26.08.2021

Avv. Alessio Parente



PROCURA SPECIALE ALLE LITI

Io sottoscritta Battaglia Grazia, C.F. BTTGRZ65E43F839E, nata a Napoli il 03.05.1965 e residente in Via Doglie 14, Ercolano (NA), delego a rappresentarmi e difendermi, l'Avv. Alessio Parente, CF. PRNLSS77D16B963H con studio in Lucca, Viale San Concordio 636, PEC: avv.parente@pec.it presso cui eleggo domicilio, nel presente giudizio innanzi alla competente autorità giurisdizionale. A tal fine, gli conferisco mandato *ad litem* ed ogni facoltà e potere di legge ivi compresa quella di redigere e sottoscrivere il ricorso, depositare memorie ed istanze, modificare le originarie domande, proporre motivi aggiunti, rinunciare ed accettare rinunce, conciliare, transigere, incassare somme e quietanzare, chiamare terzi in causa, proporre domanda ed eccezioni riconvenzionali, ricorsi incidentali, nominare procuratori e sostituti, agire per l'esecuzione dei provvedimenti favorevolmente ottenuti anche in corso di lite, eleggere domicilio nel mio interesse anche in luoghi diversi, proporre istanze anche stragiudiziali e di accesso agli atti e nel caso di diniego all'accesso agli atti, anche parziale, per la successiva fase giudiziale cosicché non si possa allo stesso eccepire mancanza alcuna di poteri, dichiarando fin d'ora rato e valido il Suo operato. Dichiaro altresì di essere stata informata delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della prevedibile durata del processo, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico; altresì, dichiara di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfettarie, e compenso professionale. Sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa. Dichiaro, inoltre, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, e succ. modifiche, di essere stata debitamente edotta sul trattamento dei dati sensibili, personali e comuni, il cui utilizzo autorizzo.

Data 26/08/2021

Firma

Grazia Battaglia

E autentica

Avv. Alessio Parente

Alessio Parente

